

COMUNE DI CASACANDITELLA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI CASACANDITELLA

01. IL COMUNE DI CASACANDITELLA E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI

FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI

STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI CASACANDITELLA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DEL CAPOLUOGO E DI SEMIVICOLI.

CONFINA CON I COMUNI DI VACRI - BUCCHIANICO - FARA FILIORUM PETRI - SAN MARTINO SULLA MARRUCCINA - FILETTO

- ARI.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI A CASACANDITELLA.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, E RICONOSCIUTI AI

SENSI DEL R.D. 07.06.1943 E REGOLAMENTO N. 652 , CON DECRETO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA N. 826 DEL 13.02.1987 REGISTRATO ALLA

CORTE DEI CONTI IL 18.02.1987 E DEBITAMENTE TRASCRITTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA NONCHE' I

CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD

ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA

COMUNITA',NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO

CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,

SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL

DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO

EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUMI E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 63 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO,

NEL

QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI
UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI,
TURISTICI E
COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE
DI

ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI
PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE,
ADEGUATO AI

FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E

FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE,
SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL
VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED
EDILIZIA E

NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI
PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE
L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI
GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA
RENDERE

AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE
RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A

STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI
CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA
PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E
L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI
TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE
FRA

LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 , ED
08 ,

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE

REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI
DELLA

PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO, SECONDO QUANTO FISSATO DAL SUCCESSIVO ARTT. 44 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA E AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI

PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO

INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO

RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE

NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO'

DISPORRE:

A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI;

B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

O) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI

ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;

D) LA CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE

E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 12

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA

DI DECADENZA E DOPO MOTIVATI ESAMI DELLE EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI

ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO'

FORMULARE INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA

ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI

UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA

LEGGE.

05. UN QUINTO DI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' FARE RICHIESTA DI SOTTOPORRE DETERMINATE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA AL CONTROLLO DEL

COMITATO REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE N. 142 .

ART. 15

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER

ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO INEVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

02. LE DIMISSIONI SONO DISCIPLINATE DALL' ARTT. 02 DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 .

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL PRIMO DEGLI ELETTI CIOE' COLUI CHE HA RIPORTATO

IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA ELEZIONE DEL

CONSIGLIO. IN CASO DI PARITA' RIVESTE LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO IL

PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE

ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI

ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E

REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE

RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI CON APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, A NORMA DELL'ARTT. 34 LEGGE 142/90 .

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI SE CONSENTITE DALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERE B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDERE IL PREFETTO.

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI

ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI

DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA

MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI

CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI

TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI

TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI

DA TRATTARSI IN AGGIUNTA, AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVA LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA

META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA'

DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU

PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA

SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E

TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON

INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE CHE DEBBANO ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DELL'AFFARE CHE LI RIGUARDA;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA CASI CHE SARANNO PREVISTI NEL REGOLAMENTO.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO; NEL CASO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA VA TENUTO

PRESENTE IL DISPOSTO DELL` ARTT. 279 T.U. 1934 N. 383 ,

FATTO SALVO DALL` ARTT. 64 DELLA LEGGE N. 142/90 ;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

03. NEI CASI D`URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL REGOLAMENTO PREVEDE LA POSSIBILITA' DI COSTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, OVE OGNI GRUPPO DESIGNA ALMENO UN CONSIGLIERE PER OGNI COMMISSIONE, E NE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO.

ART. 28

COMMISSIONI D`INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO

UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE

ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE

SULL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO, E I POTERI SI RIMANDA AL REGOLAMENTO.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI 04 ASSESSORI.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER LE ELEZIONI CONTESTUALI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DEL SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN

UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI

SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE

DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO

NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE

SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL'ARTT. 39 - COMMA 01 - LETTERA B) N. 01 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 33

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE. IL SINDACO DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DELLO STESSO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A

SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME TRE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, QUALORA NESSUNO DEI

CANDIDATI RIPORTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, LA PROCEDURA SARA' RIPETUTA NELLA SUCCESSIVA SEDUTA DA TENERSI ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI O INCARICA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA,

IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA

COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI

DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE

DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

NEL TERMINE PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA, PREVIA

DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL

SINDACO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE

DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO

LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO

COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA

GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO

PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA

D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE, PREVIA DIFFIDA IL PREFETTO.
SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 ,

LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO

DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE

ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 33 , COMMA 02 , DEL PRESENTE

STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 33 DEL

PRESENTE STATUTO.

ART. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI

DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI

REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI. DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA,
E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.
04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, DAL SINDACO, CON
APPOSITE DELEGHE.
05. CON LE STESSE MODALITA' IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE
FUNZIONI DI VICE SINDACO AL FINE DI GARANTIRE LA
SOSTITUZIONE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA
CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 33 COMMA 02 , DEL
PRESENTE STATUTO. IN ASSENZA DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO NE FA' LE
VECI
L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05
POSSONO
ESSERE MODIFICATE CON ANALOGHI ATTI DEL SINDACO.
07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA
GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA
PROPRIA
ATTIVITA'.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON
SONO
RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI
ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA
RELAZIONE, DA
PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

ART. 40

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE MEMBRI ED A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO
O DI

CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE

CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI

ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 41

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE

DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA'

PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO

SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 42

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA

L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO

DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, PREVIA AUTORIZZAZIONE

DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I

PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA

SUA PRIMA ADUNANZA, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE

CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI;

L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO
E
DALLE LEGGI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 43

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA,
CON

IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE,
IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E
SIMILI.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI
GESTIONE,

SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE

DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO
ATTIVITA',

CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 44

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE QUANDO LO
RITIENE

UTILE ED OPPORTUNO.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE, DEL PIANO
REGOLATORE

GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL
TRAFFICO.

03. SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE SONO IN PARTICOLARE LE
ORGANIZZAZIONI

ECONOMICO-SOCIALI DI CATEGORIA DI QUARTIERE O DI CONTRADA,
CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA ALLEGANDO L'ELENCO DI NON MENO 30
ADERENTI, RESIDENTI NEL COMUNE. AI FINI DELLA CONSULTAZIONE
NESSUN CITTADINO PUO' FIGURARE COME APPARTENENTE A PIU' DI UNA
ORGANIZZAZIONE.

04. LA GIUNTA SULLA BASE DELLE RICHIESTE ADOTTA CON DELIBERA L'ELENCO
DEI

SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE, CHE VA TEMPESTIVAMENTE
AGGIORNATO.

05. LA CONSULTAZIONE SI ATTUA MEDIANTE INVIO E PUBBLICAZIONI DI UN
DOCUMENTO CHIARAMENTE ILLUSTRATIVO DELL'OGGETTO DI ESAME
COLL'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE EMERSE NELLA
FASE

PREPARATORIA CON IL CONTESTUALE DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI

NECESSARI ALL'APPROFONDIMENTO PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. DECORSI ALMENO GIORNI SETTE DALL'INVIO E DALLA PUBBLICAZIONE, SI PROVVEDE AD UNA O PIU' PUBBLICHE RIUNIONI DI ILLUSTRAZIONE E DIBATTITO.

07. ENTRO GLI ULTERIORI GIORNI DIECI I SOGGETTI CONSULTATI POTRANNO FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DOCUMENTI CONTENENTI PROPOSTE ED OSSERVAZIONI. TALI DOCUMENTI DOVRANNO SPECIFICARE LE ORGANIZZAZIONI DI PROVENIENZA, IL NUMERO ATTUALE DEI COMPONENTI RESIDENTI NEL COMUNE CON I RELATIVI NOMINATIVI, IL NUMERO DELLE PERSONE

CHE HANNO DIBATTUTO IL TEMA DELLA CONSULTAZIONE E POSSIBILMENTE IL NUMERO DI ADESIONE A CIASCUNA DELLE PROPOSTE.

08. DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE E DELLE PROPOSTE CHE NE SONO DERIVATE, CON I POSSIBILI RIFERIMENTI NUMERICI SI DA' ATTO NELLE DELIBERAZIONI CHE VENGONO ADOTTATE IN MERITO DAGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 45

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 44 COMMA 01

, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNE NECESSITA'.

02. LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE DECIDE SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI.

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 46

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 44 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 47

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL COMMA 01 SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI,
CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA
POPOLAZIONE.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI
MATERIE:

- A) TRIBUTI E BILANCIO;
- B) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- C) DESIGNAZIONE E NOMINE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E
L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DEL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE
PROCEDURE E

FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL
SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO
O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 48

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO D'INIZIATIVA
POPOLARE

VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED

AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA
ENTRO

30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL
PRECEDENTE

COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL
PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E SCRITTA DI DIRITTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

ART. 49

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA
GENERALE,

INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO
NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 47 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE,
RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE;

C) QUANDO VI SIA LA PROPOSTA DI FRAZIONI CHE RAPPRESENTINO
COMPLESSIVAMENTE ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL REFERENDUM E' VALIDO CON LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DI ALMENO IL 50%

PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO;

05. IL QUESITO SOTTOPOSTO AL REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN

CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

06. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL

REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 50

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA

DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE

DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO

NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRE.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E

DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 51

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE A GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,
L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE
A), B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME
DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 52

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA. UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 53

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 54

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI

ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AL RESTANTE PERSONALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI

DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO SI RIPARTE IN AREE FUNZIONALI.

ART. 55

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E DAL REGOLAMENTO.

ART. 56

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I

SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESAMINA I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULA AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 57

COMPITI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELL' ATTUAZIONE DEI FINI E DEI

PROGRAMMI FISSATI DALL' AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E

DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. IL SEGRETARIO, NELL' ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCE IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE.

03. SPETTA, INOLTRE, AL SEGRETARIO:

A) ROGARE I CONTRATTI RICEVUTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA;

PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI, AI SENSI DI LEGGE E
TENERE LO SPECIALE REPERTORIO;

B) PARTECIPARE ALLE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE
DAL

REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 55 , COMMA 02 , DEL
PRESENTI STATUTO;

C) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL`
ARTT. 53

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

D) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA, NON ESPRESSAMENTE RISERVATI
DALLA LEGGE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE CON
ESCLUSIONE DEL RILASCIO DI LICENZE E DI AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL` ARTT.
19 DEL

D.P.R. 24.07.77 N. 616 CHE RIENTRANO NELLE
COMPETENZE DEL SINDACO.

ART. 58

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA
L'ISTITUZIONE O

LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI,
FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA',
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI,
PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA
CONFORMEMENTE

AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA,
EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
NEGLI

ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT.

32 , COMMA 02 , LETT. N), E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI
AMMINISTRATORI O

DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA
MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA
CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO
POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED
UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI,
PER

FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE,
PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI
PREVISTI

DALLA LEGGE.

ART. 59

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL` ARTT. 23 DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI COMPONE DI

CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI

ALL` ARTT. 58 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. ESSO

DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENSO.

EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL`ISTITUZIONE E CURA I

RAPPORTI DELL`ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL DIRETTORE, CUI COMPETE LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE, E' NOMINATO

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI

PUBBLICO CONCORSO.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL`ISTITUZIONE E LE

COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L`ORGANIZZAZIONE INTERNA

DELL`ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I

SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI,

PROVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 60

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI

PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L`ESAME E

L`APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE

DISCIPLINANO L`ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE

E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL`ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI,

ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO

PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE A CHIUSURA DELL`ESERCIZIO FINANZIARIO,

UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA DELL`ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 61

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 51 , COMMA 11 , DELLA LEGGE

08

GIUGNO 1990, N. 142 , LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATI DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 06

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 62

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 63

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990

, N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI

ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 64

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA

LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE AI SENSI DELL' ARTT. 38, COMMA 04, DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA

COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 65

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I RESPONSABILI DELLE AREE SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI

DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI RESPONSABILI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE.

ART. 66

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA

DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, QUADRIMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE

"ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA" DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO

COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI QUADRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

TITOLO 07

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 67

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL'ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI

STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;
A) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA
ESPRESSA,

MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICI INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE
ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA
LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO
REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO
ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI
DELL' AMMINISTRAZIONE
COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L' APPLICAZIONE
DEI REGOLAMENTI.

ART. 68

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L' INIZIATIVA PER L' ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN
CONSIGLIERE

COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE SINGOLE
FRAZIONI E AI CITTADINI, A' SENSI DELL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL'
ARTT.

32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990
, N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA
DIRETTAMENTE

ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE
STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO
PRETORIO:

UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L' ADOZIONE DELLA
DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 COMMA 01 , DELLA
LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA
EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI
CONTROLLI,

APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 08

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 69

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 ,
COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN
ANNO

DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL' ULTIMA
MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO

COMUNALE

NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO
DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA
SE

NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO
STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO
DI

ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO. DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO
180

GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DELLA PERTECIPAZIONE DEVE ESSERE
DELIBERATO ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
STATUTO.